



COPIA

CITTA' DI TRICARICO

- Provincia di Matera -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 29 Aprile 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI

Il giorno 29/04/2016 alle ore 15,55 in prima convocazione, in sessione ordinaria, con la continuazione, in Tricarico e nella sede del Palazzo Comunale, ha deliberato in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

01 - MARCHISELLA Angela
02 - PARADISO Paolo
04 - LACAVA Luisa
05 - TEDESCO Pancrazio
06 - MARTINELLI Francesco
07 - LAURENZANA Filomena
08 - ORSELLINI Tiziano

03 - DITELLA Teresa
09 - MALVINNI Maria Rosaria
10 - BENEVENTO Pancrazio
11 - AMBRISO LUCIANA

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X
	X

Partecipa il Segretario Comunale reggente Dott. Cosimo BASILE, con funzioni di ufficiale verbalizzante.

Il presente, verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Verificato il numero legale, Il Presidente Sig. Francesco Martinelli invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto .

Esito: Approvata con Immediata Esecutività

Comunale.

IL PRESIDENTE
f.to Francesco Martinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Cosimo Basile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 – 1° comma del D.Lgs 267/2000, sarà pubblicata all' Albo Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi dal 02/05/2016 .

TRICARICO, lì 03/05/2016

IL MESSO COMUNALE
f.to MESSINA Nicola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione in oggetto.
Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica, contabile e correttezza amministrativa della stessa

TRICARICO lì, 23/03/2016

Il Responsabile dell'Area Contabile
f.to Dott.ssa Anna Piscinnè

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 18/08/2000).

TRICARICO, lì 29/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Cosimo Basile

Per copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.

TRICARICO, lì 03/05/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott.ssa Anna Piscinnè

Il Presidente

In prosecuzione di seduta, introduce il punto 4 all'ordine del giorno e cede la parola al Vice Sindaco Paolo Paradiso che illustra la proposta di deliberazione.

Il Presidente preso atto che non vi sono altri interventi in merito, indice votazione per alzata di mano per l'approvazione del presente punto all'o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 07 – votanti n. 07 – di cui Favorevoli n. 07.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione, per effetto del Regolamento comunale sui controlli interni, ha espresso parere favorevole, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il Responsabile dell'Area Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto.

Premesso che l'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1.1.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi Comunali;

Atteso la IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto altresì il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che ha modificato ed integrato la disciplina della TASI;

Considerato che la TASI, è calcolata con la stessa base imponibile prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09.09.2014 è stato approvato il Regolamento Comunale IUC per le componenti IMU – TASI – TARI, con la quale si è proceduto ad istituire la TASI, con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

Che con deliberazione consiliare n. 25 del 03.08.2015 si è proceduto ad adeguare il nuovo regolamento IUC, sulla base di intervenute modifiche alla normativa statale, ed in pari data, con delibera consiliare n. 27, , sono state approvate le tariffe e le detrazioni da applicare per l'anno 2015;

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come

definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

Dato atto che il comma 14, della Legge 208/2015 ha modificato l'art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013 esentando dalla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) gli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche *“dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare”*, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Vista la risoluzione n. 1/DF emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 17 febbraio 2016 la quale ha fornito modalità applicative per l'applicazione dell'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015;

Rilevato che ai sensi dell'art. 54 della Legge 208/2015, al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento."

Dato atto che per l'anno 2015 il Comune di Tricarico ha approvato le tariffe TASI con deliberazione di consiglio comunale n. 27 in data 03.08.2015;

Richiamata la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 46615 del 08.10.2015, acquisita agli in data 09.10.2015 con prot. 10852, con la quale si richiede l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/90, della suddetta deliberazione 27/2015, evidenziando che la stessa è da ritenersi invalida per le seguenti motivazioni:

“La deliberazione è stata approvata oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione che per l'anno 2015 era stato fissato al 30 luglio 2015, in difformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 169, della Legge 296/2006 che testualmente recita; “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Dato atto che questo ente non ha annullato la deliberazione e, con nota prot n. 11126 del 14.10.2015, ha evidenziato le motivazione al MEF;

Che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha proposto ricorso presso il TAR di Basilicata per l'annullamento della deliberazione n. 27 del 03.08.2015, notificato a questo ente in data 03.11.2015, prot. 11852 ;

Atteso che con deliberazione n. 103 del 09.12.2015, la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno resistere in giudizio avverso il ricorso proposto dal MEF e, conseguentemente, è stato nominato il legale per rappresentare il Comune di Tricarico;

Dato atto l'udienza per la definizione della controversia è stata fissata per il 22.06.2016;

Atteso che il comma 26 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe approvate entro il 30.07.2015;

Dato atto che al 30.7.2015 il Comune di Tricarico non aveva approvato le aliquote TASI per l'anno 2015 e, pertanto risultano applicabili quelle relative all'anno 2014, approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 09.09.2014, come di seguito riportate:

aliquota pari al 3,00 per mille: per l'abitazione principale così come definite ai fini IMU e per quelle equiparate dalla legislazione statale e dal regolamento comunale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

aliquota pari al 2,00 per mille: per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze, così come definite ai fini IMU;

aliquota pari all'1.00 per mille

a) per tutte le altre unità immobiliari che pagano l'IMU con l'aliquota del 9,60 per mille;

aliquota pari allo 0,00 per mille

a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;

b) per le aree edificabili;

Evidenziato che, il Comune di Tricarico, nel vigente regolamento TASI (art. 3, comma 5) comunale ha previsto che *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”*.

Precisato che, per “servizi indivisibili”, si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;

Considerato che il Comune di Tricarico con il gettito derivante dalla TASI applicata per l'anno 2015 ha coperto parzialmente, i costi della pubblica illuminazione, della segnaletica, della manutenzione del verde, della manutenzione delle strade, dei servizi di pronto intervento e di protezione civile nonché la spesa per il personale della Polizia Locale;

Dato atto che il minor gettito della TASI, derivante dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 26 della Legge 208/2015, a decorrere dall'anno 2016, sarà coperto dall'incremento del Fondo di Solidarietà, così come previsto dall'art. 1, comma 17 della stessa Legge;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) che testualmente recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Visto l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, sostituito dall'art. 10 comma 4. lettera b) della Legge n. 64 del 2013 “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della TASI devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Evidenziato che il comma 708 della Legge 208/2015, ha anticipato al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine perentorio entro il quale i Comuni devono inviare le delibere TASI al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale specificando che la comunicazione delle variazioni TASI entro tale data (14 ottobre) va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016;

Rilevato che con successivo Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2016 il bilancio di previsto per gli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

Ritenuto, pertanto, confermare per l'anno 2016 le aliquote TASI applicate per l'anno 2014, quali vigenti al 30.07.2015;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto legislativo n°267/00 e successive modifiche ed integrazioni

Visto l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge 28.12.2015, n. 208;

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ;

Visto il parere favorevole dal Responsabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Uditi gli interventi riportati nel resoconto separato dell'intera seduta odierna trascritto integralmente da ditta esterna;

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

1. Quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote, approvate per l'anno 2014 in vigore al 30.7.2015, per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli):

ALIQUOTE TASI ANNO 2016

aliquota 2,00 per mille	per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze, così come definite ai fini IMU
aliquota 1.00 per mille	a. per tutte le altre unità immobiliari che pagano l'IMU al 9,60 e che non risultano esentate dalla norme legislative o regolamentari, ivi compresi i beni merce, purchè non locati e non venduti, immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431.
aliquota 0.00 per mille	a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni; b) per le aree edificabili.

3. Di dare atto che effetto delle modifiche introdotte dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), **a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono esentati dal pagamento della TASI gli immobili destinati ad abitazione principale ed equiparate**, come definite ai fini dell'IMU- TASI **non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
4. Che a decorrere dal 1° gennaio 2016 le unità immobiliari assimilate ad abitazione principali, sulla base della normativa statale e del vigente regolamento IUC, per il Comune di Tricarico sono:
- a) gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - b) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
 - d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - g) un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del

D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- h) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Decreto del 2 marzo 2012, comma 10 sesto periodo;
- i) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

5. Di confermare, per l'anno 2016 la percentuale di TASI dovuta per effetto delle disposizioni di cui al comma 681 della Legge 147/1993, modificato dalla Legge 208/2015, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, tenuto conto che quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

Percentuale a carico dell'occupante	30 per cento
Percentuale a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare	70 per cento

6. Che per effetto delle modifiche di cui all'art. 54 della Legge 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la TASI determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è dovuta nella misura del 75 per cento (riduzione pari al 25 per cento).
7. Di dare atto che il comodante, titolare del diritto reale degli immobili concessi in uso gratuito, ai sensi dell'art. 1 comma 53 del D.L. 2008/2015 è obbligato al pagamento della TASI, calcolata nella misura del 50% della base imponibile, **applicando l'aliquota dell'uno per mille, nella percentuale del 70 per cento, anche se l'immobile viene utilizzato come abitazione principale.** Il comodatario che utilizza l'immobile a titolo gratuito come abitazione principale **non paga la quota TASI.**
8. Di confermare per l'anno 2016 le seguenti detrazioni da applicare alla TASI dovuta per l'abitazione principale delle unità immobiliari censiti in catasto alle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze:
- a. Euro 50,00 (cinquanta) per ogni figlio di età inferiore ad anni 18 (diciotto) (fino alla data di effettivo compimento) facente parte del nucleo familiare e risultante dagli atti anagrafici, rapportata al periodo di effettiva presenza nel nucleo familiare;
 - b. Euro 25,00 (venticinque) per ogni figlio di età superiore ad anni 18 e fino al compimento di anni 26 (ventisei) facente parte del nucleo familiare e risultante dagli atti anagrafici, rapportata al periodo di effettiva presenza nel nucleo familiare;
 - c. Euro 25,00 (venticinque) per i contribuenti il cui nucleo familiare è composta da una sola unità, risultante dagli atti anagrafici, rapportata al periodo di effettiva permanenza della condizione di singolo;
 - d. Euro 25,00 (venticinque) per le abitazioni principale occupate da un componente diversamente abile con invalidità pari al 100%. Tale detrazione è applicabile per ogni singolo diversamente abile facente del nucleo familiare ed è cumulabile con le detrazioni di cui ai punti a), b) e c).
9. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze in conformità alle disposizioni richiamate, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

10. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Dopodiché

II CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma4, del D. Lgs. n. 267/2000 e rilevata l'urgenza di dare applicazione a quanto contenuto nella presente deliberazione, con votazione per alzata di mano il cui esito, proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 07 -votanti n. 07 - di cui Favorevoli n. 07.

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.